



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto per oggetto la manutenzione ordinaria del fondo stradale delle strade bianche comunali.

Art. 2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI – MATERIALI E ATTREZZI E PERSONALE

a) Prestazioni

L'appalto ha per oggetto la manutenzione del fondo stradale delle strade "bianche" comunali e vicinali di pubblico transito per quanto di competenza, mediante le seguenti operazioni:

- Imbrecciatura strade con materiale arido di cava
- Risagomatura piano viabile mediante l'uso di motograder e compattazione con rullo compressore
- Ripulitura e rifacimento fossette
- Noli a caldo di macchine operatrici per esecuzione lavori in amministrazione diretta
- Fornitura materiali inerti per lavori in amministrazione diretta.

b) Materiali e attrezzi

L'operatore economico dovrà provvedere direttamente alla realizzazione dei lavori con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature compatibili alle tipologie di lavoro da svolgere, con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

I materiali, apparecchiature, ecc. impiegati dall'operatore economico appaltatrice per le sostituzioni dovranno essere per quanto possibile di tipo uguale a quelli in opera ed in ogni caso di qualità non inferiore a quelli da sostituire, fermo restando, per la scelta di nuovi tipi e generi di materiale, l'approvazione del Comune.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, tecnicamente efficienti ed in perfetto stato di manutenzione, inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Le macchine dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalle normative CE e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

c) Personale

L'operatore economico assegnataria dovrà:

- gestire i lavori con sufficiente personale regolarmente assunto, nonché formato ed informato sui rischi delle lavorazioni assegnate;
- comunicare il numero delle persone regolarmente assunte e la loro qualifica;
- indicare il numero minimo di addetti che intende impiegare stabilmente al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti previsti nel presente disciplinare.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Il personale dovrà:

- indossare un'uniforme ed una tessera di riconoscimento da tenersi in evidenza durante l'orario di lavoro.
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità, pertanto l'operatore economico assegnataria si impegna a sostituire i dipendenti che non dovessero osservare siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
- essere informato del servizio da svolgere.

L'operatore economico assegnataria si obbliga ad osservare e praticare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

L'operatore economico, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, sarà obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e da eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincoleranno l'operatore economico anche se non aderente ad alcuna Associazione ed indipendentemente dalla sua natura giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

L'operatore economico aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori nel caso di cooperative.

In caso di **infortuni e danni** il rappresentante legale dell'operatore economico sarà responsabile di qualunque danno che possa comunque derivare alle persone e cose colpite in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Art.3 - DURATA , MODO DELL'APPALTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020.

Il lavoro dovrà avere inizio immediatamente dopo l'ordine e comunque entro 24 ore dalla comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici che dovrà comunque essere avvertito dell'inizio di ogni opera ed essere terminati entro il termine fissato.

Se l'operatore economico ravvisasse, nel corso del lavoro, l'opportunità di apportare allo stesso qualche variante, dovrà dare notizia all'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici e attenderne gli ordini.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

L'operatore economico dovrà adottare di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la buona riuscita delle opere e per l'incolumità degli operai, assumendosi, verso l'Amministrazione, ogni responsabilità civile e penale.

L'operatore economico risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compensi.

Il lavoro in corso dovrà essere proseguito ed ultimato anche oltre la scadenza del contratto di appalto, al fine di non creare pregiudizio al continuo e regolare corso delle opere iniziate.

Il contratto al termine della durata prevista, si riterrà ipso facto cessato senza necessità di alcuna comunicazione.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo posto a base di gara è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- costo del personale determinato con riferimento alle tabelle pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- incidenza della manodopera (DM 11.12.1978)

in € 98.358,00 al netto di IVA di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo si intende al netto di Iva al 22%.

Il costo della manodopera è stimato in € 35.640,00.

Per tutte le forniture di materiali, nonché i noleggi, prestazioni lavorative di mano d'opera finite/concluse descritte al precedente articolo 2 lettera a), si farà riferimento alla lista delle categorie dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara del **PREZZIARIO OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 3/2017** Edizione C.E.R. srl - BS, al netto del ribasso presentato dall'operatore economico aggiudicataria dell'appalto in sede di gara ed aggiudicazione.

Qualora nell'elenco non risultino prezzi corrispondenti a determinate categorie di materiali o lavorazioni, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, mediante apposita analisi, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici.

L'importo dell'affidamento, potrà essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'operatore economico assegnataria possa sollevare eccezioni.

Se nel corso dell'appalto non si dovessero realizzare interventi di manutenzione o se ne dovessero realizzare in numero ridotto, null'altro potrà richiedere l'operatore economico appaltatrice se non il pagamento delle prestazioni o forniture effettivamente svolte.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Art. 5 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamento avverrà a fronte di fattura mensile, in seguito alle prestazioni ed al riscontro della regolare esecuzione delle stesse, oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato da parte dell'Amministrazione comunale.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le vigenti normative.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture relative a prestazioni regolarmente effettuate. Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.

Art. 6 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la revisione prezzi è ammessa, previo atto espresso del RUP, e solo nel caso in cui si verificasse un aumento documentato dei prezzi posti a base di gara superiore al 10%. In tal caso sarà corrisposta solo in misura pari al 50% dell'eccedenza rispetto al 10%.

Art. 7 - RICHIESTA PRESTAZIONI - FOGLIO DI LAVORO – RENDICONTAZIONE PERIODICA

L'operatore economico appaltatore, per ogni lavoro reso, compilerà entro 48 ore un apposito foglio di lavoro con tutti gli estremi delle prestazioni che verrà poi trasmesso per posta elettronica all'ufficio lavori pubblici al fine di una rendicontazione mensile dei lavori svolti.

Sul foglio di lavoro l'operatore economico appaltatore dovrà inoltre specificare le cause che hanno prodotto eventuali guasti e garantire la riparazione.

L'ufficio Tecnico del Comune ha il compito di effettuare la vigilanza dei lavori. Qualsiasi inadempimento contrattuale verrà contestato all'operatore economico assegnatario dagli organi comunali competenti.

Art. 8 –CAUZIONI E CONTRATTO

L'operatore economico affidatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che verrà fissato dal Comune.

Cauzione definitiva

L'operatore economico dovrà presentare, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice dei contratti, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

GARANZIA assicurativa (CAR e RCT)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'operatore economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa al termine dell'appalto.

In caso di proroghe contrattuali, la garanzia dovrà essere estesa fino al nuovo termine.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:

partita 1)	per le opere oggetto del contratto:	euro	-----
partita 2)	per le opere preesistenti:	euro	50.000,00
partita 3)	per demolizioni e sgomberi:	euro	0,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'operatore economico.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00;

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'operatore economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'operatore economico sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Tutte le spese di contratto, registrazione, bolli e copie inerenti il contratto d'appalto, diritti di segreteria, ecc... saranno a carico dell'operatore economico.

L'IVA sulle forniture e sulle prestazioni sarà a carico del Comune.

Art. 9 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

L'operatore economico appaltatore dovrà provvedere agli interventi richiesti:

- a) **entro 48 ore** dalla richiesta, per interventi di normale riparazione;
- b) **entro 1 ora** per interventi urgenti in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) **con le modalità programmate** nell'ordine di servizio, in caso di manutenzioni programmate.

Art. 10 ORDINI DI SERVIZIO – TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA':

Salvo casi di estrema urgenza, l'intervento sarà richiesto dal personale dell'Ufficio Tecnico mediante mail o fax (da concordarsi con l'operatore economico).

L'ordine di servizio dovrà precisare:

- Tipologia intervento
- Urgenza o meno
- Immobile.

In caso di richiesta di intervento d'urgenza, e di mancato intervento nei termini, da parte dell'operatore economico titolare del contratto, la stazione appaltante si riserva di far eseguire le lavorazioni ad altro operatore economico disponibile, senza che questi abbia a richiedere alcunchè in termini di indennizzo.

In caso di pericoli per la pubblica incolumità l'operatore economico potrà essere allertato anche telefonicamente, salvo la regolarizzazione della comunicazione per iscritto, entro le successive 48 ore.

Il mancato intervento, in caso di chiamata per pericolo alla pubblica incolumità, senza valida motivazione, costituisce grave inadempimento ai sensi del successivo art.11.

In caso di mancato rispetto dei termini e dei tempi concordati con l'Ufficio tecnico, per ingiustificati motivi e salvo che ciò non dipenda dalla volontà dell'operatore economico affidatario, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, ciò costituirà motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del successivo art. 11.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'operatore economico aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano ritardi ripetuti rispetto ai tempi pattuiti dal presente capitolato (contestati per iscritto per almeno tre volte nell'arco di un anno);
- b) qualora le prestazioni siano rifiutate due volte nel corso del servizio, in quanto non conformi a quanto aggiudicato;
- c) qualora il servizio avvenga con modalità e termini diversi da quanto stabilito nel presente capitolato;
- d) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico;
- c) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- d) sospensione ingiustificata dei servizi, anche per una sola volta;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'operatore economico;
- g) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- h) frode dell'operatore economico;
- i) interruzione di pubblico servizio per mancato intervento urgente, nei termini pattuiti dal presente capitolato a seguito di contestazione scritta dell'Amministrazione comunale, cui non siano seguite idonee giustificazioni che non dipendano da semplice inerzia dell'operatore economico;

In ogni caso si risolve del contratto, per la parte non ancora eseguita. L'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione e stipulare, in caso di accordo, un nuovo contratto.

Risarcimento danni:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti

Art. 12 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s'intende obbligatorio per l'Amministrazione Comunale sinché non siano intervenuti l'efficacia degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti; l'offerta vincola, invece, immediatamente l'operatore economico aggiudicatario per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' vietato all' operatore economico aggiudicatario cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 la lettera di invito determinerà l'eventuale possibilità del ricorso al subappalto specificando, in tal caso, la quota di servizio subappaltabile. Il subappalto potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno indicare le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- l'affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Bedizzole prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario dovrà trasmettere certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore che dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non dovranno sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il ricorso al subappalto non è comunque ammesso in misura superiore al 30% dell'importo contrattuale.

In ogni caso di subappalto, anche non autorizzato, l'Amministrazione rimarrà estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all'appaltatore.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'operatore economico affidatario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

L'operatore economico aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato. L'operatore economico dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'operatore economico dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'operatore economico aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

L'operatore economico, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia.

Art. 16 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 e del DPR 207/2011, per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

- d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'operatore economico occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'operatore economico mandatario, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'operatore economico affidatario, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare all' Ufficio Tecnico lavori Pubblici, un piano operativo di sicurezza



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
APPALTATRICE

L'OPERATORE ECONOMICO



COMUNE DI BEDIZZELE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Art. 1 Prescrizioni generali e prove

I materiali in genere occorrenti per la manutenzione delle opere dovranno pervenire da località ritenute dall'operatore economico di sua convenienza, purchè siano riconosciuti dal direttore lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego. L'operatore economico ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che il direttore lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali autorizzati.

Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme del direttore lavori e dell'operatore economico nei modi più adatti a garantire l'autenticità. L'impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore lavori ed a demolire le

opere costruite con materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI.

Art. 2 Sabbia, ghiaia, pietrisco, inerti per calcestruzzo

La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari. La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive. Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati in impianti meccanici. L'accettazione di miscugli naturali non vagliati si riserva alla direzione lavori purchè, la granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore possibile quantità di frazioni sottili.

Art. 3 Pietrischi - pietrischetti - graniglia - sabbia - additivi per pavimentazioni

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

Art. 4 Blocchi ciclopici

Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di cava esistenti nelle zone limitrofe, con superficie irregolare e peso variabile fra i q.li 1.50 ed i q.li 40 non gelivi da posare sotto sagoma ed integrati con scaglie di dimensioni inferiori per la chiusura dei vuoti.

Art. 5 Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato

a) Caratteristiche - Il materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.

L'operatore economico ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di



COMUNE DI BEDIZZELE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

dare l'approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilità dell' operatore economico sul raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

- _ Ip: 6%
- _ Limite di liquidità: 26%
- _ C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione
- _ Rigonfiabilità: 1% del volume.

Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO "Standard" e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, o, durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avrà lo spessore di cm 40 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.

c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà contenere sabbia nella misura non superiore al 15%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché, ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 3 a cm 5.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 3 a cm 5 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.

Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

provenienti dalla frantumazione.

Art. 6 Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindatura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.

Art. 7 Segnaletica

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato e a quanto richiesto dalle relative circolari del Ministero lavori pubblici.

MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 1 Tracciamenti

Sarà cura e dovere dell' operatore economico, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, l'impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'operatore economico presa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 2 Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini

L' operatore economico, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passarelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell' operatore economico dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonchè, provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

L'operatore economico è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, l'operatore economico dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovrà inoltre - qualora necessario - provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.

Art. 3 Fondazioni stradali in ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a cm 25.

Se il materiale lo richiede per scarsità di legante, sarà necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrate dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto per più di 2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in più o meno, purché, la

differenza si presenti solo saltuariamente.

I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti ed approvati dalla direzione lavori.

Art. 4 Massiccata

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicate in linea di massima nel precedente art. 47.

A cilindatura finita la massiccata dovrà presentarsi chiusa e ben assestata così da non dar luogo a cedimenti al passaggio del compressore.

Art. 5 Massiccata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adopererà un'idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che delimitano il fuso di Talbot.

Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 per dare garanzie che la sovrastruttura si disgreghi e quando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tale fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in base alla portanza anche del sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di punzonamento C.B.R. su



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

campione compattato preventivamente con il metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati il cui scavo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procederà al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i moto-graders ed alla contemporanea stesura sulla superficie stradale. Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compatterà lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 1 Disposizioni generali

L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona da lui delegata.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
APPALTATRICE
Settore Lavori Pubblici

L'OPERATORE

ECONOMICO
